Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 1991

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PINZGER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 2010

Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità delle spese relative alla frequenza di asili nido e scuole dell'infanzia

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – L'asilo nido e la scuola materna hanno sempre rappresentato una questione centrale sia sul piano dell'educazione infantile e dell'intervento dello Stato nei confronti della formazione dei bambini molto piccoli, sia per la concezione e il ruolo della donna, del suo inserimento nel mondo produttivo, del valore sociale della maternità, dell'idea di una famiglia aperta e non abbandonata a se stessa.

I grandi mutamenti sociali e culturali, le profonde trasformazioni degli assetti sociali e familiari, il nascere di nuovi e più complessi bisogni, hanno aperto una contraddizione nuova e profonda nel nostro Paese: al maturarsi di una più alta coscienza dei diritti si è contrapposto un affievolimento costante dell'azione dello Stato, sia sul piano economico che sociale, a sostegno e a favore di tali diritti.

Sul fronte del sostegno al costo dei figli e alle madri lavoratrici, da tempo, nel panorama europeo, l'Italia si caratterizza per una rilevante carenza dei servizi per la prima infanzia e per tale motivo molte famiglie preferiscono lasciare i bambini dai nonni, se è possibile, altre, invece, sono costrette a rivolgersi a strutture scolastiche ed educative comunali, statali e anche non statali dovendo sostenerne in proprio i relativi costi, che sono tutt'altro che bassi.

Infatti, le spese dell'asilo nido variano da struttura a struttura, ma in genere la cifra si aggira sui 500-550 euro mensili. Un importo non indifferente, nel bilancio di una famiglia, se andiamo a vedere quali sono le altre spese che ogni mese si devono affrontare. Un aiuto è stato dato a partire dalla legge finanziaria per il 2006, che ha previsto la detrazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) pari al 19 per cento per le spese dell'asilo nido che i genitori pagano mensilmente per la frequenza dell'asilo stesso. La medesima disposizione è stata inserita anche nella legge finanziaria per il 2009 che all'articolo 2, comma 6, prevede l'applicazione «anche per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e per i periodi di imposta successivi». Tuttavia la disposizone, per ragioni tecniche, non ha mai assunto il carattere di disposizione a regime.

Pertanto, il presente disegno di legge intende dare un sostegno economico costante alle famiglie e si rivolge a quelle che hanno figli di età compresa tra i tre mesi e i sei anni, che frequentano l'asilo nido e la scuola dell'infanzia introducendo una detrazione pari al 19 per cento delle spese sostenute per il pagamento delle rette di frequenza, siano esse scuole comunali, statali, non statali o paritarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *e)*, è inserita la seguente:

«*e-bis)* le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido e di scuole dell'infanzia;».

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di ricerca e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00